

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO DOCUMENTALE,
CIVICO E GENERALIZZATO**

PREAMBOLO

Visto che con deliberazione n. 12 del 6/02/2014 del Consiglio provinciale di Firenze è stato approvato il “*Regolamento sul procedimento amministrativo, sull’accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi e sull’accesso civico*”;

Visto che in attuazione di quanto disposto dalla Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni*”, a far data dal 1° gennaio 2015 le Città metropolitane sono subentrate alle Province omonime;

Visto che ai sensi dell’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Visto che fino all’adozione dei Regolamenti del nuovo Ente, si applicano quelli approvati dalla Provincia di Firenze;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” - come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 6 novembre 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”- e precisamente l’art. 5, comma 1 (Accesso civico a dati e documenti), il quale statuisce che l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiede i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (comma 1), nonché il comma 2 del medesimo art. 5 (Accesso generalizzato), il quale, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, prevede che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazioni ai sensi del decreto medesimo, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti;

Viste le “*Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013*”, adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con propria deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016;

Visto il Regolamento dell’Unione Europea n. 2016/679 del 27 aprile 2016 “*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla*

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE”;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, che al Capo V disciplina il diritto di accesso;

Visti gli art. 1 e 2 dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze in materia di trasparenza e accesso agli atti;

Ritenuta l’opportunità di emanare disposizioni regolamentari aggiornate alle sopra citate novelle legislative affinché l’accesso ai documenti, agli atti e ai dati formati o detenuti dalla Città Metropolitana di Firenze, nonché l’accesso alle informazioni in possesso della medesima garantisca lo svolgimento imparziale delle sue attività, contribuisca a verificarne la legittimità, ad assicurare l’esercizio del diritto di partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e di tutela dei diritti dei cittadini, nonché a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche;

Ritenuta, pertanto, la necessità di disciplinare i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio dei seguenti diritti:

- l’accesso generalizzato, che comporta il diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione;
- l’accesso civico che sancisce il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del D.lgs 33/2013 s.m.i. ;
- l’accesso documentale, che sancisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi nei confronti dell’Ente, esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso;

Considerata pertanto la necessità di sostituire il precedente regolamento della Provincia di Firenze con riferimento alla disciplina del diritto di accesso, al fine di adeguarlo alle importanti novità dettate dalle normative citate, ispirate fortemente alla trasparenza dell’azione amministrativa;

Ritenuto quindi di abrogare il vigente “*Regolamento sul procedimento amministrativo, sull’accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi e sull’accesso civico*” della Provincia di Firenze nella parte relativa alla disciplina del diritto di accesso (TITOLO III, CAPO I, II, III) sostituendolo con il nuovo Regolamento della Città Metropolitana di Firenze recante “*Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato*”;

Visto l’art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56 e s.m.i. il quale prevede espressamente che alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico approvato con D.Lgs. 267/2000 s.m.i;

Visto l’art. 42, comma 2, lett a), D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. che attribuisce al Consiglio la competenza per l’emanazione dei regolamenti;

Visto l’art. 1, comma 8, della legge 7/4/2014 n. 56 e s.m.i. e l’art. 12 comma 1 lett. b) dello Statuto della Città Metropolitana di Firenze in ordine alla competenza del Consiglio metropolitano per l’approvazione dei regolamenti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile della struttura interessata ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Emana il seguente Regolamento in materia di accesso documentale, civico e generalizzato:

INDICE

CAPO I – PREMESSE

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Fonti e finalità
- Art. 3 - Oggetto
- Art. 4 - Compiti dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

CAPO II – ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990

- Art. 5 - Legittimazione soggettiva
- Art. 6 - Responsabile del procedimento di accesso e soggetti controinteressati all'accesso
- Art. 7 - Accesso informale
- Art. 8 - Accesso formale
- Art. 9 - Notifica ai controinteressati
- Art. 10 - Decisioni sulla richiesta di accesso formale
- Art. 11 - Modalità di accesso
- Art. 12 - Documenti esclusi dall'accesso documentale
- Art. 13 - Differimento dell'accesso
- Art. 14 - Tutela giustiziale e giurisdizionale

CAPO III – ACCESSO CIVICO A DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

- Art. 15 - Oggetto dell'accesso civico
- Art. 16 - Istanza di accesso civico
- Art. 17 - Responsabile del procedimento
- Art. 18 - Presentazione dell'istanza
- Art. 19 - Accoglimento dell'istanza
- Art. 20 - Ritardata o omessa pubblicazione

CAPO IV – ACCESSO GENERALIZZATO

- Art. 21 - Oggetto e finalità dell'accesso generalizzato
- Art. 22 - Legittimazione soggettiva
- Art. 23 - Presentazione dell'istanza
- Art. 24 - Responsabile del procedimento
- Art. 25 - Notifica ai controinteressati
- Art. 26 - Termine del procedimento
- Art. 27 - Decisioni sull'istanza di accesso generalizzato
- Art. 28 - Eccezioni assolute all'accesso generalizzato
- Art. 29 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici
- Art. 30 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati
- Art. 31 - Differimento dell'accesso generalizzato
- Art. 32 - Tutela giustiziale e giurisdizionale

CAPO V - ACCESSO IN SETTORI SPECIALI

- Art. 33 - Rinvio

CAPO VI – NORME FINALI

- Art. 34 - Obbligo di riservatezza
- Art. 35 – Abrogazioni
- Art. 36 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

CAPO I - PREMESSE

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) “accesso documentale” l’accesso disciplinato dal capo V della Legge n. 241/1990 s.m.i.;
- b) “decreto trasparenza” il D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
- c) “accesso civico” l’accesso ai documenti, informazioni o dati oggetto degli obblighi di pubblicazione, previsto dall’art. 5 comma 1 del decreto trasparenza;
- d) “accesso generalizzato” l’accesso previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, relativo a dati, informazioni e documenti formati o detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis del decreto trasparenza.

Art. 2 - Fonti e finalità

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità organizzative per l’effettivo esercizio del diritto di accesso documentale, del diritto di accesso civico e del diritto di accesso generalizzato ai dati, alle informazioni e ai documenti formati o detenuti stabilmente dalla Città Metropolitana di Firenze, al fine di assicurare la trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, in attuazione degli artt. 1 e 2 dello Statuto della Città Metropolitana, degli artt. 22 e seguenti della L. 241/1990 s.m.i., dell’art. 8 del D.P.R. n. 352/1992, dell’art. 10 del D.Lgs. 267/2000, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, dell’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

Art. 3 - Oggetto

Sono oggetto del presente regolamento:

- l’accesso documentale, disciplinato dal capo V della L. 241/1990 s.m.i., che consiste nel diritto di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, estranei al procedimento amministrativo, di prendere visione o estrarre copia di documenti amministrativi, in ragione della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
- l’accesso civico, previsto dall’art. 5 comma 1 del decreto trasparenza, che consiste nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ente abbia omesso di pubblicare, pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza;
- l’accesso generalizzato, previsto dall’art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, che consiste nel diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’Ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis del decreto trasparenza.

Art. 4 - Compiti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.)

1. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico fornisce tutte le informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di accesso e sulla relativa modulistica.
2. L’Ufficio Relazioni con il Pubblico trasmette tempestivamente ai Dirigenti responsabili dei vari procedimenti di accesso le istanze di accesso pervenute all’U.R.P., entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento dell’istanza.

3. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico può offrire supporto giuridico al Responsabile del procedimento di accesso in ordine al provvedimento da adottare in relazione all'istanza di accesso.

CAPO II – ACCESSO DOCUMENTALE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990

Art. 5 - Legittimazione soggettiva

Sono legittimati a proporre istanza di accesso documentale tutti i soggetti privati, estranei al procedimento amministrativo, anche portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Art. 6 - Responsabile del procedimento di accesso e soggetti controinteressati all'accesso

1. Il Responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente dell'Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente.
2. Il Dirigente può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria e ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.
3. Sono soggetti "controinteressati all'accesso", ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. c) della Legge n. 241/1990 s.m.i., tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
4. Il Responsabile del procedimento di accesso inserisce tempestivamente i relativi dati nel Registro degli accessi della Città Metropolitana di Firenze, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 7 - Accesso informale

1. Il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, qualora, in base alla natura del documento richiesto, non sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, non risulti l'esistenza di soggetti controinteressati all'accesso ai sensi del terzo comma del precedente articolo 6, non sussistano cause di esclusione ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, e dunque sia possibile l'accoglimento immediato.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta di accesso, ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, nonché specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta di accesso può essere presentata anche per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che inoltra la richiesta all'ufficio competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'istanza.
4. Il Responsabile del procedimento di accesso, di cui al precedente articolo 6, esaminata immediatamente e senza formalità la richiesta, accoglie l'istanza mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copia ovvero altra modalità idonea.
5. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione.
6. Qualora sorgano dubbi sull'identità del richiedente, sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse e della legittimazione alla stregua delle informazioni e delle

documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati, l'ufficio competente invita il richiedente a presentare richiesta di accesso formale.

Art. 8 - Accesso formale

1. La richiesta di accesso formale può essere presentata:

- per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, allegando copia del documento di identità, tramite:

1) posta elettronica all'indirizzo urp@cittametropolitana.fi.it o all'indirizzo dell'ufficio che detiene i documenti richiesti, firmando l'istanza in forma autografa;

2) la propria posta elettronica certificata all'indirizzo cittametropolitana@postacert.toscana.it

oppure:

- tramite posta ordinaria o fax, indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio che forma o detiene i documenti richiesti, firmando l'istanza in forma autografa e allegando copia del documento di identità;

- tramite consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio che detiene i documenti oggetto della richiesta, firmando l'istanza in forma autografa e previa esibizione di documento di identità: l'Ufficio cui viene consegnata l'istanza ne rilascia ricevuta.

2. Nell'istanza l'interessato deve:

a) dichiarare i propri dati personali identificativi ed i propri recapiti e, quando occorra, i propri poteri rappresentativi;

b) indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta (ed eventualmente del procedimento in cui è inserito) ovvero, in caso di mancata conoscenza di essi, tutti gli elementi che ne consentano l'individuazione;

c) specificare il proprio interesse diretto, concreto e attuale all'accesso;

d) precisare le modalità con cui intende esercitare il diritto all'accesso, specificando se si tratta di visione e/o estrazione di copia ovvero di richiesta di rilascio di copia autentica in bollo;

e) indicare le modalità con le quali intende ricevere le comunicazioni relative al procedimento di accesso;

f) apporre data e sottoscrizione autografa.

3. L'U.R.P. della Città Metropolitana di Firenze mette a disposizione dell'utenza un modulo prestampato, disponibile anche in formato elettronico sul sito internet dell'Ente, che deve essere utilizzato da tutti i Servizi dell'Ente.

4. L'U.R.P. della Città Metropolitana di Firenze inoltra ai Dirigenti responsabili dei vari procedimenti di accesso le istanze di accesso pervenute all'U.R.P., entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'istanza.

5. L'istanza di accesso, nel giorno in cui perviene all'U.R.P o all'Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, posta ordinaria, fax o posta elettronica - deve essere protocollata.

L'istanza si intende presentata nel giorno in cui viene protocollata.

6. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento di accesso provvede - entro dieci giorni dall'acquisizione al Protocollo dell'istanza - a darne comunicazione al richiedente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tal caso il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione da parte dell'Ente della domanda corretta ovvero completa.

Art. 9 - Notifica ai controinteressati

1. Il Responsabile del procedimento di accesso qualora, in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto dei documenti ad esso collegati, individui soggetti controinteressati

all'accesso ai sensi del terzo comma del precedente articolo 6, è tenuto a dare comunicazione agli stessi della richiesta di accesso formale mediante invio di copia della stessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica, per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare, nelle stesse modalità, una motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Art. 10 - Decisioni sulla richiesta di accesso formale

1. Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.

2. Decorso inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, questa si intende respinta.

3. Il predetto termine di trenta giorni è sospeso a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione ai controinteressati della richiesta di accesso formale, di cui al precedente art. 9, comma 1 del presente Regolamento, fino all'eventuale opposizione dei controinteressati ovvero decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione da parte di tutti i controinteressati.

4. Il termine di trenta giorni è sospeso anche nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del presente regolamento, dalla ricezione da parte dell'istante della comunicazione dell'Ente circa l'incompletezza o l'irregolarità della domanda alla ricezione da parte dell'Ente della domanda corretta ovvero completa.

5. In caso di accoglimento della richiesta il Responsabile del procedimento di accesso indica all'interessato l'ufficio competente presso cui, entro trenta giorni dalla ricezione dell'accoglimento della richiesta, il richiedente o il soggetto da lui incaricato, munito di delega scritta, può prendere visione ed estrarre copia dei documenti e l'orario durante il quale può avvenire la consultazione.

6. Decorso il termine di trenta giorni senza che il diritto di accesso venga esercitato la richiesta sarà archiviata.

7. Il diniego, la limitazione o il differimento dell'accesso sono motivati dal Responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alle categorie di cui all'art.12 del presente regolamento ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

8. In caso di diniego, nell'atto devono essere indicati gli organi presso i quali è possibile presentare ricorso, ai sensi dell'art. 25 comma quarto della L. 241/90 s.m.i..

Art. 11 - Modalità di accesso

1. L'accoglimento della domanda di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accedere agli altri documenti nello stesso richiamati, se appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le esclusioni indicate nel presente Regolamento.

2. Qualora il documento contenga dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, non rilevanti ai fini del soddisfacimento della richiesta di accesso, tali dati personali, in caso di accoglimento della richiesta di accesso, dovranno essere oscurati mediante qualsiasi tecnica idonea - che non consenta in alcun modo di risalire ai dati oscurati - ivi compresa l'apposizione di "omissis".

3. Non è consentito asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione o alterarli in qualsiasi modo.

4. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia degli stessi è subordinato al rimborso del costo di riproduzione e di ricerca. Nel caso di documenti rilasciati in formato elettronico è dovuta una somma a titolo di diritti di ricerca per i soli documenti non immediatamente disponibili sul sito

internet dell'Ente. Le tariffe e le modalità di rimborso per la ricerca e le copie sono determinate con deliberazione del Consiglio metropolitano ed allegata tabella, e pubblicate nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Città Metropolitana di Firenze.

5. Nel caso in cui l'interessato richieda copia conforme all'originale del documento è dovuta, oltre al costo di ricerca, l'imposta di bollo.

6. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione nel documento oggetto della richiesta di accesso, a cura del Responsabile del procedimento o del dipendente cui è stata affidata l'istruttoria del procedimento di accesso.

Art. 12 - Documenti esclusi dall'accesso documentale

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono pubblici, ad eccezione di quelli definiti riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.

2. In attuazione dell'art. 24 comma 2 L. n. 241/90 s.m.i., dell'art. 8 del D.P.R. 352/1992 e dell'art. 10 del D.P.R. 184/2006, sono individuati i seguenti documenti sottratti all'accesso:

a) gli schemi degli impianti tecnici relativi alle sedi degli uffici della Città Metropolitana di Firenze, nonché degli immobili di proprietà o in gestione della Città Metropolitana di Firenze in cui hanno sede uffici pubblici;

b) le chiavi di accesso ai software, password, combinazioni di casseforti, sistemi di sicurezza e gli atti in cui questi sono descritti o elencati;

c) i verbali e le informative riguardanti attività di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico;

d) verbali di sopralluogo, denunce, contestazioni e intimazioni relative a procedimenti sanzionatori amministrativi a ditte e soggetti privati, e tutti gli altri conseguenti atti dei procedimenti sanzionatori amministrativi, fatta eccezione per i diretti interessati;

e) i pareri legali relativi a controversie in atto o potenziali, e la corrispondenza relativa, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Ente e siano in tali provvedimenti richiamati;

f) gli atti e la corrispondenza inerenti la difesa dell'Amministrazione nella fase precontenziosa e contenziosa;

g) le riprese aereofotogrammetriche e le carte catastali riportanti particolari topografici soggette al controllo di riservatezza secondo le leggi in vigore;

h) la documentazione concernente la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, professionale, finanziario, commerciale di cui siano in concreto titolari;

i) ogni certificazione inerente lo stato dei dipendenti e i fascicoli personali degli stessi, fatta eccezione per gli atti soggetti a pubblicazione;

j) atti contabili, documenti fiscali, cessioni di credito e simili attinenti a posizioni individuali di soggetti con cui l'Ente ha rapporti economici nonché ogni altra documentazione riguardante la capacità finanziaria ed economica di soggetti con cui l'Amministrazione ha rapporti, fatta eccezione per i diretti interessati;

k) comunicazioni ed atti relativi a procedimenti penali e a procedimenti disciplinari;

l) documenti riportanti notizie che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica (ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e alla luce di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 193/2006, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) n. 2) del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101);

m) documenti riportanti dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona (ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 196/2003, come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101).

3. Ai sensi del comma settimo dell'art. 24 L. 241/90 s.m.i. e dell'art. 59 del D.Lgs. 193/2006 - come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 -, deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici (c.d. "accesso difensivo").

4. Ai sensi del comma settimo dell'art. 24 L. 241/90 s.m.i. e dell'art. 59 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 - come modificato dall'art. 5 comma 1 lett. a) n. 2) del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - qualora l'accesso "difensivo" abbia ad oggetto documenti contenenti le particolari categorie di dati personali di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile ai fini difensivi.

5. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 193/2006, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nel caso di documenti di cui alla suindicata lettera m), contenenti dati genetici, relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, l'accesso "difensivo" è consentito solo se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile costituzionalmente garantito.

6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6, qualora il documento in questione contenga dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, non rilevanti ai fini del soddisfacimento della richiesta di accesso difensivo, tali dati personali dovranno essere oscurati, in caso di accoglimento della richiesta di accesso, mediante qualsiasi tecnica idonea - che non consenta in alcun modo di risalire ai dati oscurati - ivi compresa l'apposizione di "omissis".

7. Il diritto di accesso documentale è altresì escluso negli ulteriori casi previsti dall'art. 24 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. e quindi;

n) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977 n. 801, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, tra cui, ad esempio:

- il segreto statistico (D.Lgs. 322/1989);
- il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.);
- il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.);
- il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.);
- il segreto sul contenuto della corrispondenza (art. 616 c.p.);

o) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

p) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

q) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi;

Il diritto di accesso documentale è altresì escluso:

r) quando è preordinato a un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione;

s) quando l'istanza implica l'elaborazione di dati da parte dell'Amministrazione.

8. L'esclusione dall'accesso documentale può riguardare anche una parte soltanto degli atti e dei documenti.

9. I provvedimenti relativi ai casi di esclusione sono adottati dal Dirigente responsabile del procedimento di accesso.

Art. 13 - Differimento dell'accesso

1. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

2. Il differimento dell'accesso è disposto dal Responsabile del Procedimento ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della L. 241/90 s.m.i., o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Con riferimento alle specifiche esigenze di questa Amministrazione, il differimento dell'accesso deve essere disposto, con provvedimento motivato e che ne indichi la durata, per i seguenti documenti: a) elaborati di studio, ricerca e progettazione ed atti connessi, atti e documenti di tipo probatorio ed accertativo inerenti rapporti contrattuali instaurati con soggetti esterni, sino all'approvazione ufficiale da parte dei competenti organi o alla conclusione del procedimento; b) documenti relativi a procedure concorsuali richiesti dal candidato partecipante, in relazione all'esigenza di evitare intralcio allo spedito andamento delle procedure concorsuali o possibili condizionamenti alla valutazione della commissione giudicatrice; c) per la salvaguardia di motivate esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, riguardanti la fase istruttoria di procedimenti non ancora conclusi, la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa; d) per i documenti relativi alla fase preparatoria di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione, di programmazione; e) per i documenti relativi a procedimenti tributari, che saranno resi accessibili dopo che il relativo procedimento sarà concluso con l'emissione della cartella esattoriale; f) quando si verificano documentabili difficoltà per la ricerca dei documenti amministrativi richiesti, che non consentano l'ostensione nel termine prescritto.

4. Il differimento dell'accesso può riguardare anche una parte dell'atto.

14 - Tutela giustiziale e giurisdizionale

1. Ai sensi dell'art. 25 comma quarto della L. 241/90 s.m.i., in caso di diniego, espresso o tacito, dell'accesso, o in caso di differimento dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 104/2010, entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio.

2. Il richiedente l'accesso può proporre, nello stesso termine di trenta giorni, istanza di riesame delle predette determinazioni al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito.

3. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

4. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, l'istanza si intende respinta.

5. Avverso la decisione del difensore civico è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

CAPO III – ACCESSO CIVICO A DATI, INFORMAZIONI E DOCUMENTI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA

Art. 15 - Oggetto dell'accesso civico

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del medesimo decreto, nei casi in cui la loro pubblicazione sia stata omessa anche in maniera parziale.

Art. 16 - Istanza di accesso civico

1. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e l'istanza di accesso civico non richiede motivazione.

2. L'istanza di accesso civico deve contenere le complete generalità del richiedente con i relativi recapiti, identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
3. L'istanza di accesso civico deve essere indirizzata e presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui riferimenti sono indicati nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Città Metropolitana.

Art. 17 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di accesso civico è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. In tale qualità il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza inserisce tempestivamente i dati dei procedimenti di accesso civico nel Registro degli accessi della Città Metropolitana di Firenze, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.
3. Ai sensi dell'art. 43, comma 5, del decreto trasparenza, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di segnalare all'Ufficio per i procedimenti disciplinari dell'Ente, in relazione alla loro gravità, i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, e li segnala al Sindaco e all'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Art. 18 - Presentazione dell'istanza

1. Il cittadino può presentare la richiesta di accesso civico:
 - per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, allegando copia del documento di identità, tramite:
 - 1) posta elettronica all'indirizzo prevenzione.corruzione@cittametropolitana.fi.it o all'indirizzo urp@cittametropolitana.fi.it, firmando l'istanza in forma autografa;
 - 2) la propria posta elettronica certificata all'indirizzo cittametropolitana@postacert.toscana.it oppure
 - tramite posta ordinaria o fax, indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, firmando l'istanza in forma autografa e previa esibizione di documento di identità.
 - tramite consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, firmando l'istanza in forma autografa e previa esibizione di documento di identità: l'Ufficio cui viene consegnata l'istanza ne rilascia ricevuta.
2. L'U.R.P. della Città Metropolitana di Firenze mette a disposizione dell'utenza un modulo prestampato, disponibile anche in formato elettronico sul sito internet dell'Ente, che deve essere utilizzato da tutti i Servizi dell'Ente.
3. L'U.R.P. inoltra al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento, le istanze di accesso civico pervenute all'U.R.P..
4. L'istanza di accesso civico, nel giorno in cui perviene all'U.R.P. o al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, posta ordinaria, fax o posta elettronica - deve essere protocollata. L'istanza si intende presentata nel giorno in cui viene protocollata.

Art. 19 – Accoglimento dell'istanza

1. In caso di accoglimento il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette l'istanza al Dirigente del

Servizio competente in quanto detentore del documento, informazione o dato richiesto, e ne informa il richiedente.

2. Il Dirigente, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, pubblica sul sito della Città Metropolitana di Firenze il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

3. Qualora quanto richiesto risulti già pubblicato, il Dirigente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Art. 20 - Ritardata o omessa pubblicazione

1. Nel caso di ritardata o di mancata pubblicazione dell'informazione, del dato o del documento oggetto dell'istanza, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 2 comma 9 - bis, L. n. 241/1990 s.m.i., indicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", nelle forme ivi indicate.

2. Il titolare del potere sostitutivo, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica quanto richiesto, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, sul sito istituzionale dell'Ente e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

CAPO IV – ACCESSO GENERALIZZATO

Art. 21 - Oggetto e finalità dell'accesso generalizzato

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto trasparenza, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a dati, a informazioni e a documenti formati o detenuti dalla Città Metropolitana di Firenze, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto trasparenza, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dal comma 5-bis del medesimo decreto.

Art. 22 - Legittimazione soggettiva

1. Chiunque può esercitare il diritto di accesso generalizzato, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

2. L'istanza di accesso generalizzato, contenente le complete generalità del richiedente con relativi recapiti, non richiede motivazione, ma deve identificare, al fine di consentirne l'individuazione, il dato, l'informazione o il documento richiesto, con riferimento, almeno, alla loro natura e al loro oggetto.

3. Per quanto concerne la richiesta di informazioni, si devono considerare tali le rielaborazioni di dati detenuti dall'Amministrazione effettuate per propri fini e contenute in distinti documenti.

4. Resta escluso che – per rispondere a tale richiesta – l'Amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

Pertanto non sussiste l'obbligo dell'Ente di rielaborare i dati ai fini dell'accesso generalizzato, ma solo a consentire l'accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall'Amministrazione.

Art. 23 - Presentazione dell'istanza

1. L'istanza di accesso generalizzato può essere presentata:

- per via telematica secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, allegando copia del documento di identità, tramite:

1) la propria posta elettronica all'indirizzo urp@cittametropolitana.fi.it o all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio che detiene il documento, il dato o l'informazione richiesta, firmando l'istanza in forma autografa;

2) la propria posta elettronica certificata all'indirizzo cittametropolitana@postacert.toscana.it,
oppure

- tramite posta ordinaria o fax indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio che possiede il documento, il dato o l'informazione richiesta, firmando l'istanza in forma autografa e allegando copia del documento di identità;

- tramite consegna a mano all'Ufficio Relazioni con il Pubblico o all'Ufficio che detiene i documenti oggetto della richiesta, firmando l'istanza in forma autografa e previa esibizione di documento di identità: l'Ufficio cui viene consegnata l'istanza ne rilascia ricevuta.

2. L'U.R.P. mette a disposizione dell'utenza un modulo prestampato, disponibile anche in formato elettronico sul sito internet dell'Ente, che deve essere utilizzato da tutti i Servizi dell'Ente.

3. L'U.R.P. della Città Metropolitana di Firenze inoltra tempestivamente ai Dirigenti responsabili dei vari procedimenti di accesso le istanze di accesso pervenute all'U.R.P., entro il giorno lavorativo successivo al ricevimento dell'istanza.

4. L'istanza di accesso, nel giorno in cui perviene all'U.R.P. o all'Ufficio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente - a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, posta ordinaria, fax o posta elettronica - deve essere protocollata.

L'istanza si intende presentata nel giorno in cui viene protocollata.

Art. 24 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento di accesso generalizzato è il Dirigente del Servizio competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente ovvero a detenere il dato o l'informazione oggetto della richiesta di accesso.

2. Il Dirigente del Servizio può affidare ad altro dipendente l'attività istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, mantenendone comunque la responsabilità.

3. Qualora i documenti o le informazioni richieste coinvolgano più Aree dell'Ente, Responsabile del procedimento è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

4. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano essere già pubblicati sul sito Istituzionale dell'Ente, l'Ufficio Relazioni con il Pubblico o il Responsabile del procedimento di accesso indica tempestivamente al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

5. Il Responsabile del procedimento di accesso generalizzato inserisce tempestivamente i relativi dati nel Registro degli accessi della Città Metropolitana di Firenze, pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Art. 25 - Notifica ai controinteressati

1. Il responsabile del procedimento, qualora, in base all'oggetto della richiesta, individui soggetti controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, del decreto trasparenza, invia ai medesimi copia della richiesta di accesso, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

2. Entro dieci giorni dalla ricezione della copia della richiesta di accesso i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Art. 26 - Termine del procedimento

1. Il procedimento di accesso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali soggetti controinteressati.
2. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati di cui al precedente art. 25, comma 1 del presente Regolamento, il predetto termine di trenta giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati ovvero decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione da parte di tutti i controinteressati.
3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può richiedere ai Responsabili dei procedimenti di accesso informazioni sull'esito delle istanze.

Art. 27 - Decisioni sull'istanza di accesso generalizzato

1. In caso di accoglimento dell'istanza il Responsabile del procedimento di accesso provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
2. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali. Le relative tariffe e le modalità di rimborso sono determinate con deliberazione del Consiglio metropolitano ed allegata tabella, pubblicate nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale della Città Metropolitana di Firenze.
3. In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, il Responsabile del Procedimento, salvi i casi di comprovata indifferibilità, comunica al controinteressato medesimo ed al richiedente l'accoglimento dell'istanza, e, trascorsi 15 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione da parte del controinteressato, provvede a trasmettere al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
4. Dell'avvenuta estrazione di copia, riproduzione su supporti materiale o invio del documento richiesto viene conservata apposita annotazione a cura del Responsabile del procedimento o del dipendente cui è stata affidata l'istruttoria del procedimento di accesso.
5. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'art. 5 bis del decreto trasparenza, di cui ai successivi art. 28, 29 e 30, nonché alla luce delle Linee guida recanti indicazioni operative adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 28 - Eccezioni assolute all'accesso generalizzato

1. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 3 del decreto trasparenza, e alla luce delle Linee guida recanti indicazioni operative adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il diritto di accesso generalizzato è escluso:

- 1) nei casi di segreto di Stato;
- 2) negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, tra cui, ad esempio, il segreto statistico (D.Lgs. 322/1989), il segreto scientifico e il segreto industriale (art. 623 c.p.), il segreto istruttorio (art. 329 c.p.p.), il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) e quindi i pareri legali.

Per le altre ipotesi indicate dal comma 3 dell'art. 5 del medesimo decreto occorre riferirsi alla disciplina di settore laddove l'accesso sia subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti ivi stabiliti.

Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, alcuni divieti di accesso e di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a:

a) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 7 bis comma 6 del decreto trasparenza);

b) dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico sociale degli interessati (vedi art. 26 comma 4 del decreto trasparenza).

4. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 3 del decreto trasparenza il diritto di accesso generalizzato è escluso altresì nei casi di cui all'art. 24 comma 1 della Legge 241/90 e quindi in relazione a:

c) i procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

d) l'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

e) i procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

5. Nella valutazione dell'istanza di accesso, la Città Metropolitana deve verificare che la richiesta non riguardi documenti, informazioni o dati sottratti alla possibilità di ostensione in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nel presente articolo.

6. Per la definizione e per l'applicazione delle eccezioni assolute all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 6., 6.1, 6.2, 6.3).

Art. 29 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi pubblici

1. L'accesso generalizzato è rifiutato, ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 del decreto trasparenza, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;

b) la sicurezza nazionale;

c) la difesa e le questioni militari;

d) le relazioni internazionali;

e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;

f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;

g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 4 del decreto trasparenza, qualora il pregiudizio di cui al primo comma del presente articolo possa essere arrecato soltanto da alcuni dati o da alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

3. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 5 del decreto trasparenza, i limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici individuati nel comma precedente si applicano unicamente nel periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

4. Per la definizione e l'applicazione delle eccezioni relative all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (paragrafi 7, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7).

Art. 30 - Eccezioni relative all'accesso generalizzato derivanti dalla tutela di interessi privati

1. L'accesso generalizzato è rifiutato, ai sensi dell'art. 5 bis comma 2 del decreto trasparenza, se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;

b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;

c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

2. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 4 del decreto trasparenza, qualora il pregiudizio di cui al primo comma del presente articolo possa essere arrecato soltanto da alcuni dati o da alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

3. Ai sensi dell'art. 5 bis comma 5 del decreto trasparenza, i limiti all'accesso generalizzato per la tutela degli interessi pubblici individuati nel comma precedente si applicano unicamente nel periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

4. Per la definizione e per l'applicazione delle eccezioni relative all'accesso generalizzato di cui al presente articolo, si rinvia alle Linee guida recanti indicazioni operative adottate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (paragrafi 8, 8.2, 8.3).

Art. 31 - Differimento dell'accesso generalizzato

1. L'accesso generalizzato non può essere negato ove, per la tutela degli interessi pubblici e privati individuati nei commi 1 e 2 dell'art. 5 bis del decreto trasparenza, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

2. Il provvedimento di differimento deve essere motivato ed indicare la durata ed il termine di tale differimento.

Art. 32 - Tutela giustiziale e giurisdizionale

1. Il richiedente, nei casi di diniego totale o parziale, di differimento dell'accesso o di mancata risposta entro il termine previsto di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, o il controinteressato, nel caso di accoglimento della richiesta di accesso, possono, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di accesso, presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Ente, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

2. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5 bis comma 2 lett. a), ossia a tutela della protezione dei dati personali in conformità con la disciplina legislativa in materia, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza consulta il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

3. Avverso la decisione del Responsabile del procedimento o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi dell'art.116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. In alternativa al riesame di cui al precedente comma 1 ed entro lo stesso termine di trenta giorni dalla conclusione del procedimento di accesso, il richiedente in caso di diniego totale o parziale, differimento o mancata risposta entro i termini, e il controinteressato in caso di accoglimento dell'accesso, possono presentare ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il Difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Il ricorso deve essere notificato all'Amministrazione interessata.

5. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica al Responsabile del procedimento di accesso. Se questo non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito.

6. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis comma 2 lett. a), ossia per la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

7. Qualora il richiedente si sia rivolto al Difensore Civico il termine per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi dell'art.116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al Difensore Civico.

CAPO V - ACCESSO IN SETTORI SPECIALI

Art. 33 - RINVIO

Si rinvia alle disposizioni dettate in materia di accesso da norme speciali, in particolare: alle disposizioni dettate in materia di accesso agli atti di gara dal D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", che vanno ad integrare, con normativa speciale da applicare nella specifica materia, le disposizioni contenute nel capo V della Legge n. 241/1990; alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 195 in materia di accesso all'informazione ambientale; alle disposizioni dettate dal D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 in materia di accesso agli archivi storici degli Enti pubblici; all'art. 7 del Regolamento del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Firenze in materia di accesso dei consiglieri metropolitani.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 34 - Obbligo di riservatezza

Il personale operante presso le unità organizzative dell'Ente è tenuto al segreto d'ufficio e professionale; non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti procedimento od operazioni amministrative, in corso o concluse, di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Art. 35 - Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "*Regolamento sul procedimento amministrativo, sull'accesso agli atti, alle informazioni e ai documenti amministrativi e sull'accesso civico*" della Provincia di Firenze, nella parte relativa alla disciplina del diritto di accesso (TITOLO III, CAPO I, II, III).

Art. 36 - Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore nella data della sua pubblicazione.

L'Ente provvede a dare pubblicità al presente Regolamento tramite pubblicazione sul proprio sito istituzionale.